

**STATUTO**  
**"FONDAZIONE DELLA PROVVIDENZA" ONLUS - UDINE**

**CAPO I**  
**ORIGINI E STORIA - SCOPI - MEZZI**

**Art. 1 ORIGINI E STORIA**

La "Fondazione della Provvidenza" – ONLUS, con sede legale in Udine Via Padre Scrosoppi 2, trae origine dalla "Pia Casa delle Derelitte" fondata a Udine nel 1837 da P. Carlo Filaferro e da P. Luigi Scrosoppi, due fratelli sacerdoti della Congregazione dell'Oratorio di San Filippo Neri e posta sotto la protezione dell'Ordinario Diocesano.

Con Regio Decreto del 17.06.1880, in adempimento a quanto previsto dalla Legge n. 753 del 3 agosto 1862 sulle Opere Pie e dal relativo Regolamento, venne approvato lo Statuto Organico e la denominazione di "Pia Casa Secolare delle Derelitte, detta anche Collegio della Provvidenza." Con D.P.G.R. della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia del 7 dicembre 1993 n. 0512/Pres. l'Ente è stato depubblicizzato e trasformato in Fondazione con personalità giuridica di diritto privato. Nel giugno 2004 con Decreto Regionale, ha assunto anche la qualifica di ONLUS.

**Art. 2 SCOPI E DURATA**

La Fondazione con l'approvazione del presente Statuto acquisisce la denominazione di "Fondazione della Provvidenza" Onlus.

La "Fondazione della Provvidenza" si basa sui principi della solidarietà cristiana e della moralità e si ispira alle linee pedagogiche inerenti la spiritualità e il carisma di San Luigi Scrosoppi, fondatore della Congregazione delle Suore della Provvidenza, che fin dalle origini hanno operato in questa struttura a favore delle minori accolte.

Pertanto, fedele alla sua missione, ha i seguenti scopi:

- a. l'educazione di minori e/o giovani con particolare attenzione a quelli in situazione di difficoltà economiche, ambientali e morali, per dare loro aiuto sin dalla nascita e sostenerli nella crescita, e per avviarli al reinserimento familiare, all'affidamento o all'adozione;
- b. l'istruzione e la formazione della gioventù;
- c. l'aiuto e il sostegno dei giovani e delle famiglie in difficoltà per contribuire al cammino di maturazione delle persone e al superamento delle situazioni di disagio;
- d. la promozione della conoscenza di San Luigi Scrosoppi e delle opere sociali ed educative che a lui si ispirano sia in Friuli, che in Italia e nel mondo.

Per la realizzazione dei predetti scopi la Fondazione può avvalersi del sostegno e della collaborazione di Enti, Società ed Associazioni che perseguono analoghe finalità.

Alla Fondazione è consentito svolgere attività diverse da quelle inerenti gli scopi sopra indicati purché ad essi direttamente connesse.

La Fondazione può compiere tutti gli atti di natura finanziaria mobiliare e immobiliare necessari e/o utili per la miglior realizzazione degli scopi istituzionali, ivi compresa ogni autonoma raccolta di offerte.

La Fondazione ha durata illimitata.

**Art. 3 ATTIVITA' CONNESSE**

La Fondazione nel perseguire i propri scopi, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, può:

- a) elaborare ed attivare progetti con coinvolgimento di soggetti pubblici e privati nei vari ambiti della vita sociale, economica, inclusa la partecipazione attiva alla gestione di asili nido, scuole dell'infanzia e primarie;

- b) rapportarsi con le istituzioni territoriali, in materia di politica di tutela dei minori e per il loro inserimento familiare, con una propria rappresentanza;
- c) promuovere e sostenere la solidarietà nei confronti dei minori e/o giovani e della loro famiglia, a tutti i livelli territoriali;
- d) istituire osservatori, centri di documentazione, studi e raccolta dati, organizzare convegni, manifestazioni e corsi culturali, relativamente all'aspetto spirituale, culturale, morale, educativo, sociale dei minori e/o giovani e della famiglia;
- e) promuovere la pubblicazione di riviste, libri, testi, audiovisivi, sussidi informatizzati, sia in proprio che mediante affidamento a terzi, funzionali al perseguimento dei suoi scopi;
- f) istituire premi o concorsi, promuovere qualsiasi altra iniziativa utile per i suoi scopi, ad esempio, assemblee, festeggiamenti, anniversari, ricorrenze, corsi, soggiorni, viaggi scambio ecc;
- g) svolgere, nei limiti di legge e delle norme statutarie, attività connesse per natura a quelle istituzionali, in quanto accessorie ed integrative delle stesse.

#### **Art. 4 MEZZI**

La Fondazione, che non ha fini di lucro, provvede al conseguimento dei suoi scopi:

- a. con i contributi ed oblazioni di Enti Pubblici e di privati;
- b. con i proventi derivanti dall'esercizio di attività, non destinati ad aumento del patrimonio;
- c. con le rendite dei propri beni patrimoniali.

La dotazione patrimoniale iniziale è costituita dai beni immobili del complesso di via Padre Luigi Scrosoppi, 2 - Udine, dove hanno sede le attività della Fondazione.

Il patrimonio potrà essere incrementato con beni mobili ed immobili derivanti da donazioni, eredità, lasciti ed erogazioni a ciò destinati, nonché con le somme prelevate dalle rendite patrimoniali che il Consiglio di Amministrazione disponga a questo fine.

## **CAPO II ORGANI DELLA FONDAZIONE**

#### **Art. 5 STRUTTURA**

Sono Organi della Fondazione:

- a. il Consiglio di Amministrazione;
- b. il Presidente;
- c. il Collegio Sindacale o in alternativa il Revisore Legale.

#### **Art. 6 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

##### 6.1. COMPOSIZIONE

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di cinque ad un massimo di sette membri.

##### 6.2 NOMINA E DURATA

I componenti il Consiglio sono scelti tenendo in considerazione la varietà degli scopi che la Fondazione si propone e sono nominati dalla Superiora della Provincia d'Italia della Congregazione delle Suore della Provvidenza, che con proprio provvedimento ne determina il numero, i nominativi e le relative qualifiche. Il Consiglio dura in carica tre esercizi e comunque sino alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio del suo mandato ed i membri possono essere riconfermati.

I componenti del Consiglio prestano gratuitamente la loro opera, nello spirito del Fondatore San Luigi Scrosoppi, salvo il rimborso delle spese sostenute per conto della Fondazione nell'espletamento del mandato loro conferito dal Consiglio.

Nel caso di decesso, di dimissioni e decadenza di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, il Presidente o il Vicepresidente, informerà tempestivamente la Superiora della Provincia d'Italia della Congregazione delle Suore della Provvidenza, affinché provveda alla nomina del sostituto; il relativo mandato cesserà allo scadere della durata dell'intero Consiglio di Amministrazione.

### 6.3 POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione

In particolare spetta al Consiglio:

- a. promuovere le diverse attività della Fondazione e coordinarle tra loro;
- b. deliberare in merito a tutti i contratti e convenzioni con enti anche pubblici o soggetti privati nonché in ordine alle decisioni che riguardano le attività della Fondazione;
- c. approvare il bilancio consuntivo annuale;
- d. delegare, se del caso, determinate attribuzioni ad uno o più componenti;
- e. nominare uno o più procuratori per determinati atti o categorie di atti;
- f. nominare il segretario della Fondazione;
- g. approvare le modifiche dello Statuto previo consenso scritto della Superiora Generale della Congregazione delle Suore della Provvidenza;
- h. deliberare sulle liti attive e passive;
- i. deliberare l'accettazione di contributi e donazioni e eredità, gli acquisti ed alienazioni di beni mobili e immobili.

### 6.4 ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di regola almeno ogni tre mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o vi sia la richiesta formulata per iscritto di almeno tre componenti in carica. I bilanci consuntivi annuali devono essere approvati entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio. Il Consiglio viene convocato, mediante lettera, fax, posta elettronica contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno. Tale comunicazione deve essere trasmessa al domicilio di ciascun Consigliere almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza. In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata almeno 48 ore prima della data fissata per l'adunanza. Per la validità delle adunanze del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi, ad eccezione di quelle che riguardano persone fisiche. E' ammessa la possibilità che la riunione del Consiglio si svolga con intervenuti presenti in luogo diverso, ma collegati con mezzi audiovisivi.

### **Art. 7 PRESIDENTE**

La rappresentanza legale della Fondazione spetta al Presidente al quale compete di:

- a. rappresentare la Fondazione in ogni sede, anche dinanzi alla autorità giudiziaria e amministrativa;
- b. sovrintendere all'attività della Fondazione;
- c. convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione e curare l'attuazione delle relative delibere;
- d. decidere in caso di urgenza in merito alle azioni da promuovere in sede giurisdizionale ed in qualsiasi stato e grado di giudizio, nonché promuovere provvedimenti di natura conservativa od esecutiva;
- e. riferire al Consiglio di Amministrazione circa le attività e l'andamento della Fondazione;
- f. esercitare i poteri che il Consiglio gli delega di volta in volta.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne adempie le funzioni il Vicepresidente; in caso di assenza o impedimento di entrambi, il Consigliere più anziano di età.

### **Art. 8 SEGRETARIO**

Il Segretario/a, può essere scelto anche fra i membri del Consiglio; ha il compito di redigere i verbali delle sedute che, dopo l'approvazione del Consiglio, vengono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario stesso. In

caso di mancata nomina, assenza o impedimento del Segretario, la verbalizzazione è affidata ad un Consigliere.

#### **Art. 9 ORGANO DI CONTROLLO**

La Superiora Provinciale della Congregazione delle Suore della Provvidenza, anche laddove non ricorrano le condizioni di legge per la nomina di un Collegio Sindacale, può nominare:

- a) un Collegio Sindacale, composto da un Presidente, due Sindaci effettivi e due supplenti, in possesso dei requisiti di legge. In alternativa:
- b) un Revisore Legale iscritto nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'Organo di controllo, se nominato, dura in carica tre esercizi; vigila sull'osservanza dello Statuto e delle leggi e sulla regolare tenuta della contabilità della Fondazione.

Deve essere invitato alle sedute del Consiglio di Amministrazione esprimendo, se richiesto, il proprio parere sui singoli oggetti all'Ordine del Giorno.

Redige apposita relazione sul bilancio d'esercizio.

#### **Art. 10 ESERCIZIO**

L'esercizio inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

### **CAPO III NORME FINALI**

#### **Art. 11 DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO**

Alla Fondazione non è consentito distribuire, anche indirettamente, utili o avanzi di gestione o benefici di qualsiasi natura.

La Fondazione è obbligata ad impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per le proprie attività istituzionali.

In caso di cessazione della Fondazione, il patrimonio sarà devoluto alla Congregazione delle Suore della Provvidenza e, qualora non fosse possibile, ad uno o più Enti con scopi analoghi individuati dall'organo amministrativo e con sede ed attività nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Prima di devolvere il patrimonio, è fatto obbligo alla Fondazione di interpellare il competente organismo regionale di controllo.

#### **Art. 12 RINVIO A NORME DI CARATTERE GENERALE**

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile e a quelle regionali relative alle persone giuridiche private.

#### **Art. 13 NORMA TRANSITORIA**

L'attuazione di cui agli art. 6.1, 6.2, per quanto concerne il numero dei consiglieri di amministrazione, avrà applicazione dalla scadenza del mandato in corso all'approvazione del presente statuto.

VISTO: IL PRESIDENTE